

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ricorso per adozione di maggiorenni

(Istruzioni relative alla presentazione della domanda di adozione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 481, modificata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.)

1. La domanda di adozione, da presentare personalmente dalla parte,

redatta in carta libera , munita di nota di iscrizione (per i procedimenti in camera di consiglio) e corredata dei seguenti documenti :

1. copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando
2. estratto dell'atto di nascita dell'adottante
3. i genitori dell'adottando presteranno assenso dinanzi al Presidente del Tribunale (anche a mezzo procuratore speciale, in caso di comprovata impossibilità a comparire personalmente o, se deceduti; vanno prodotti i relativi certificati
4. certificato di matrimonio o di stato libero dell'adottante
5. certificato di matrimonio o di stato libero dell'adottando
6. atto notorio (in bollo) con due testimoni dal quale risulti: a) se l'adottante ha o meno discendenti (figli legittimi, legittimati, adottati o naturali), minori o maggiorenni; b) lo stato economico dell'adottante (tale atto notorio può essere sostituito dalla dichiarazione resa sotto la propria responsabilità di fronte all'incaricato del Comune: certificazione sostitutiva di atto notorio)
7. certificato di residenza dell'adottante
8. certificato di residenza dell'adottando
9. certificato di cittadinanza, se straniero
10. permesso di soggiorno per l'adottando straniero
11. legge del paese di origine dell'adottando e/o dell'adottante in materia di adozioni con relativa traduzione in lingua italiana.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 98,00 + MARCA DA BOLLO DI 27,00 EURO

In caso di adottandi e/o adottanti extracomunitari, tutti i documenti vanno prodotti correlati da traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

IL PRESIDENTE, ESAMINATA L'ISTANZA, FISSA LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI AL FINE DI ACQUISIRE LA PRESTAZIONE DEL CONSENSO E DEGLI ASSENSI DEGLI INTERESSATI CON L' AVVERTENZA CHE L' ADOTTANTE E L' ADOTTANDO DEVONO COMPARIRE PERSONALMENTE , E CHE LE PERSONE CHE DEVONO PRESTARE L' ASSENSO DEVONO UGUALMENTE COMPARIRE ALLA STESSA UDIENZA, SALVA L' IPOTESI DI PROCURA SPECIALE A TERZI AUTORIZZATI A PRESTARE L' ASSENSO IN UDIENZA

Deliberata l'adozione, la relativa sentenza è soggetta a registrazione a cura e spese delle parti.

La Cancelleria, espletati i relativi incombeni, provvederà a trasmettere, previo interessamento delle parti, e decorsi i termini di legge, copia della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile per le necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

N.B. tutti i certificati anagrafici richiesti hanno 6 mesi di validità' senza la possibilità' di nuova convalida apponendo nuova data e firma